

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **1099/1988** (ECLI:IT:COST:1988:1099)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **DELL'ANDRO**

Camera di Consiglio del **09/11/1988**; Decisione del **30/11/1988**

Deposito del **13/12/1988**; Pubblicazione in G. U. **21/12/1988**

Norme impugnate:

Massime: **14148**

Atti decisi:

N. 1099

ORDINANZA 30 NOVEMBRE-13 DICEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 684 c.p.c., promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1987 dal giudice istruttore presso il Tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra S.n.c. Vecchi e Romagnoli contro Torelli Leone, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il giudice istruttore presso il Tribunale di Ancona, con ordinanza 12 dicembre 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 684 c.p.c., nella parte in cui subordina la revoca del sequestro conservativo ad opera del giudice istruttore esclusivamente al versamento di idonea cauzione, sotto il profilo che la concessione della misura cautelare (sequestro conservativo) anteriormente al giudizio di merito ed inaudita altera parte lascia il sequestrato in posizione processuale più debole rispetto a quella del sequestrante per tutto il periodo di tempo che intercorre fra l'instaurazione del giudizio di convalida e la sua definizione con sentenza passata in giudicato;

che, secondo il giudice a quo, i dubbi di costituzionalità della norma non risiedono nell'istituto della cauzione ma nel subordinare il dissequestro esclusivamente al versamento della cauzione stessa, inibendosi al giudice istruttore ogni valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora riscontrati nell'ordinanza o decreto presidenziale, e quindi ogni forma di controllo sul merito del detto provvedimento, controllo al contrario consentito al giudice istruttore ex artt. 648 e 645 c.p.c. in tema d'opposizione a decreto ingiuntivo;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile;

Considerato che il giudice a quo in sostanza chiede che, attraverso l'intervento di questa Corte, sia introdotto nel sistema processuale un nuovo istituto che, anteriormente o parallelamente al giudizio di convalida del sequestro conservativo, preveda l'attribuzione al giudice istruttore o ad altra autorità giudiziaria di autonomi poteri di valutazione dei presupposti che legittimarono l'autorizzazione, inaudita altera parte, al sequestro stesso;

che tutto ciò comporta ampie scelte discrezionali, che competono esclusivamente al legislatore;

che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 684 c.p.c., sollevata dal giudice istruttore presso il Tribunale di Ancona, con ordinanza 12 dicembre 1987.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.